

**CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA TRA I COMUNI DI
COLLEGGNO E GRUGLIASCO (C.I.S.A.P.) E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO
A.V.U.L.S.S. NUCLEO DI GRUGLIASCO**

Con la presente scrittura privata, il giorno 9 settembre 2016 l'ente **CISAP** (Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona), con sede in Via Leonardo da Vinci 135 a GRUGLIASCO (TO), codice fiscale 95546580010 e partita IVA 07477280015, qui rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mauro PERINO, nato a Torino il 26.07.1953, domiciliato ai fini del presente presso la sede consortile, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente

E

l'Associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata AVULSS (di seguito Associazione) con sede in Via Latina 101 a GRUGLIASCO codice fiscale 95543060016, nella persona del legale rappresentate Signora Anna Laura MORRA, nata ad Avigliana (TO) il 30.05.1950, C.F.MRRNLR50E70A518, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- la legge 11 agosto 1991 numero 266, "*Legge quadro sul volontariato*";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;
- la Legge Regionale n.38 del 29/8/1994 "*Valorizzazione e promozione del volontariato*"

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "*i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";

Alm per

Articolo 3 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

- visite e compagnia a persone sole;
- accompagnamento nel disbrigo pratiche;
- effettuazione di commissioni e piccole spese;
- supporto alla famiglia in caso di forti disagi;
- eventuale accompagnamento, in caso di emergenza, presso strutture.

La presa in carico delle singole situazioni avverrà previo colloquio con l'operatore consortile di riferimento e segnalazione scritta all'Associazione.

L'Associazione si impegna inoltre a fornire accompagnamento ad attività socializzanti (manifestazioni, feste, gite) e organizzare brevi conferenze su tematiche quali la tutela della salute, la prevenzione delle malattie, la corretta alimentazione, la sicurezza dentro e fuori casa. L'Associazione dovrà concordare con gli operatori dell'Area Anziani le modifiche e/o chiusure degli interventi avviati.

L'Associazione provvede a garantire le attività citate con propri aderenti adeguatamente formati e operando in raccordo con i servizi consortili. In particolare l'Associazione provvede a garantire un minimo di otto operatori volontari ai quali viene assicurata adeguata formazione.

I volontari nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della persona seguita, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare. L'Associazione dovrà dotare i volontari di un tesserino di riconoscimento.

Articolo 4 – Tutela della Privacy

Nel rispetto del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Consorzio nomina l'Associazione quale responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, nell'ambito della presente convenzione. In tale qualità l'Associazione è tenuta a garantire, la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità dei dati che utilizza per le proprie attività e procedure, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare l'Associazione si impegna ad osservare il D.Lgs 30.06.2003 n.196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, rispettando i principi di liceità e correttezza e mantenendo riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e/o in possesso durante l'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione. S'impegna altresì a predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni legislative in materia. L'associazione deve nominare, come Incaricati del Trattamento, tutti gli operatori che trattano dati personali, nei rispettivi ambiti di competenza. La designazione è effettuata per iscritto ed individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. L'Incaricato deve mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Deve, inoltre, evitare di asportare supporti informatici o diffondere documenti cartacei contenenti dati personali relativi a terzi, senza l'autorizzazione del Responsabile.

Articolo 5- Durata

Il CISAP si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1.01.2016 e scadenza il 31.12.2016.

Consorzio ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 – Modalità di rimborso oneri e spese

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266/1991, il CISAP riconosce all'Associazione un contributo annuale di € 1.000,00, per le spese sotto specificate:

1) CONTRIBUTO PER LE SPESE GENERALI NON FRAZIONABILI	Rientrano tra queste spese: locali, organizzazione, stampe, formazione, oneri assicurativi, spese telefoniche e di utenze varie. Rientra anche la spesa per la copertura assicurativa di cui al successivo articolo 8
2) RIMBORSO SPESE VIVE	Rientrano tra queste spese: il costo sostenuto dai volontari per l'utilizzo di auto propria, parcheggi a pagamento, biglietti per trasporti pubblici. Queste spese sono riferite al trasporto di persone individuate/segnalate dal Consorzio. Il costo del rimborso chilometrico è pari a € 0,40 per km. Per ogni persona assistita sarà predisposta a cura dell'Associazione una scheda riepilogativa dei costi di cui si richiede il rimborso.

Per il periodo 01.01.2016-31.12.2016, la voce n° 1 è quantificata in € 800,00 e la voce n° 2 non potrà superare € 200,00.

E' compito dell'Associazione fornire idonea documentazione delle spese sostenute per gli interventi svolti alla voce n° 2.

Il rendiconto deve essere presentato con cadenza annuale ed il Consorzio s'impegna a rimborsare all'Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa (art. 7 comma 3 della legge 266/1991) e le spese sostenute per lo svolgimento delle attività, entro i 30 giorni successivi.

Articolo 7 – Controlli

Il CISAP, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi delle polizze assicurative rilasciate da Fondiaria Sai – Agenzia di Luino, numero 729089846/04 704228427/06 728006965/10 in data 07.01.2016, scadenza 31.12.2016. Viene esonerato il Consorzio da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni.

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il CISAP ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il CISAP può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il CISAP.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del CISAP.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra CISAP ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario consortile.

Articolo 11 - Spese contrattuali

La presente convenzione è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91. Per quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile.

CISAP ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

CISAP ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e

confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Grugliasco, il 9 settembre 2016

per IL C.I.S.A.P.

per L'ASSOCIAZIONE AVULSS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro PERINO)



IL PRESIDENTE
(Sig.ra Anna Laura MORRA)

Anna Laura Morra

